



***REGOLAMENTO CONCERNENTE
L'ISTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO
DEL SERVIZIO DI VERIFICA SULLA
PRESENZA DI CLAUSOLE INIQUHE INSERITE
NEI CONTRATTI E DEL SERVIZIO DI
PREDISPOSIZIONE DI CONTRATTI TIPO***

Adottato con Deliberazione del Consiglio camerale n. 20 del 29/07/2021



INDICE

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI	pag. 3
Art. 1 - Finalità	pag. 3
Art. 2 - Definizioni	pag. 3
TITOLO II - L'ORGANISMO TECNICO DI CONSULENZA	pag. 3
Art. 3 - Composizione e funzionamento	pag. 3
Art. 4 - Segreteria	pag. 4
Art. 5 - Funzioni	pag. 4
Art. 6 - Competenza	pag. 4
TITOLO III - SERVIZIO DI VERIFICA SULLA PRESENZA DI CLAUSOLE INIQUE	pag. 5
Art. 7 - Campo di applicazione	pag. 5
Art. 8 - Iniziativa	pag. 5
DEL PROCEDIMENTO D'UFFICIO	pag. 5
Art. 9 - Inizio del Procedimento	pag. 5
Art. 10 - Interventi	pag. 5
Art. 11 - Procedimento dinanzi all'Organismo ed emissione del Parere	pag. 5
DEL PROCEDIMENTO SU ISTANZA DI PARTE	pag. 6
Art. 12 - Inizio del procedimento su istanza di parte	pag. 6
Art. 13 - Presentazione di memorie	pag. 6
Art. 14 - Procedimento dinanzi all'Organismo ed emissione del Parere	pag. 7
DELLA TUTELA INDIVIDUALE DEL CONSUMATORE	pag. 7
Art. 15 - Azione individuale	pag. 7
Art. 16 - Servizio di Conciliazione/Mediazione	pag. 7
TITOLO IV - PREDISPOSIZIONE E PROMOZIONE DI CONTRATTI-TIPO	pag. 8
Art. 17 - Predisposizione di modelli contrattuali	pag. 8
Art. 18 - Concertazione e adozione di modelli contrattuali	pag. 8
Art. 19 - Il marchio di garanzia a tutela dei consumatori	pag. 8
Art. 20 - Revoca della concessione	pag. 8
Art. 21 - Banca dati	pag. 9
Art. 22 - Trattamento dei dati	pag. 9
Art. 23 - Norme di riferimento	pag. 9



TITOLO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Finalità

Il presente regolamento istituisce e disciplina il funzionamento, presso la Camera di Commercio Industria, Artigianato, Agricoltura Chieti Pescara, dei seguenti servizi:

- a) servizio di verifica sulla presenza di clausole inique inserite nelle condizioni generali di contratto, destinate a regolare i rapporti tra professionisti e consumatori, nonché sulla presenza di clausole inique inserite nelle condizioni generali di contratto destinate a regolare i rapporti tra i professionisti;
- b) servizio di promozione della predisposizione di clausole-tipo e di contratti-tipo tra imprese, loro associazioni e associazioni di tutela degli interessi dei consumatori.

Art. 2 - Definizioni

Ai sensi del presente Regolamento si intende per :

- a) **consumatore**, la persona fisica che conclude contratti con il professionista per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta;
- b) **professionista**, la persona fisica o giuridica, pubblica o privata, che nel quadro della sua attività imprenditoriale o professionale conclude contratti con i consumatori;
- c) **associazioni dei consumatori**, le formazioni sociali che abbiano per scopo statutario esclusivo la tutela dei diritti e degli interessi dei consumatori;
- d) **clausole inique** (o vessatorie), quelle clausole inserite nei contratti che, malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto concluso con il professionista;
- e) **"Giunta"**, la Giunta della Camera di Commercio Chieti Pescara;
- f) **"Organismo"**, l'Organismo Tecnico di Consulenza per il controllo delle clausole inique e la predisposizione di contratti-tipo;
- g) **Camera di Commercio**, la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura Chieti Pescara.

TITOLO II L'ORGANISMO TECNICO DI CONSULENZA

Art. 3 - Composizione e funzionamento

La Camera di Commercio, per l'esercizio dei servizi di cui all'art. 1, si avvale di un apposito Organismo Tecnico di Consulenza, avente il compito di esprimere pareri tecnici e di formulare proposte, in una posizione di terzietà rispetto agli attori del mercato.

L'Organismo è composto da un Presidente, in rappresentanza della Camera di Commercio, nella persona del Dirigente dell'Area di Regolazione e Tutela del Mercato e da tre componenti, dotati di particolari competenze tecniche, giuridiche ed economiche, nominati con deliberazione della Giunta Camerale, secondo la seguente composizione:

- a) un componente scelto tra gli avvocati iscritti nel relativo albo professionale;
- b) un componente scelto tra i rappresentanti delle associazioni a tutela dei consumatori maggiormente rappresentative in ambito territoriale;
- c) un membri scelto tra i dottori commercialisti ed i ragionieri iscritti nei relativi albi o collegi professionali.

Nei casi di particolare complessità, la Giunta può procedere alla nomina di altri esperti, scelti di volta in volta per settore di pertinenza, anche tra i rappresentanti delle associazioni di categoria



interessate, in modo tale che la composizione risulti opportunamente allargata ed articolata, a seconda delle esigenze specifiche.

Per la validità delle riunioni dell'Organismo è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti. A parità di voti prevale il voto del Presidente.

Ai membri dell'Organismo è attribuito un compenso per l'attività svolta, nella misura stabilita con deliberazione della Giunta Camerale.

L'Organismo dura in carica 3 anni: alla scadenza dell'incarico i relativi componenti possono essere confermati dalla Giunta Camerale.

Art. 4 - Segreteria

E' istituita la Segreteria dell'Organismo, retta da un Segretario nominato con deliberazione della Giunta camerale e scelto fra i dipendenti dell'Area di Regolazione e Tutela del Mercato della Camera di Commercio.

La Giunta camerale provvede anche alla nomina di un segretario supplente scelto con gli stessi criteri esposti.

Il Segretario partecipa alle riunioni dell'Organismo con funzioni di verbalizzante e dà attuazione ai pareri della stessa.

Art. 5 - Funzioni

Le funzioni dell'Organismo Tecnico di Consulenza sono le seguenti:

- a) esprime un parere tecnico-giuridico in ordine alla presunta iniquità delle clausole inserite nei contratti che regolano i rapporti tra consumatori e professionisti nonché quelli tra professionisti;
- b) avanza proposte di modifica delle clausole delle quali si presume l'iniquità e procede, congiuntamente ai soggetti coinvolti nel procedimento, alla predisposizione di un progetto volto alla riformulazione delle clausole censurate;
- c) procede, anche in collaborazione con le associazioni di categoria interessate, associazioni di tutela degli interessi di consumatori ed utenti, alla elaborazione di clausole-tipo ed alla redazione di schemi contrattuali-tipo e li propone alla Giunta per l'adozione definitiva;
- d) si esprime sulle eventuali proposte di modifica e/o integrazione agli schemi contrattuali elaborati dalle associazioni in fase di concertazione di cui sub c).

Art. 6 - Competenza

L' Organismo Tecnico di Consulenza procede alla verifica della possibile iniquità delle clausole inserite nei contratti stipulati nella circoscrizione territoriale di competenza della Camera di Commercio.

L'Organismo procede, altresì, ai sensi del comma 1, rispetto a tutti i contratti di cui sia parte un consumatore residente nella circoscrizione territoriale di competenza della Camera di Commercio.

L'eventuale deroga convenzionale del foro giudiziale competente non osta all'intervento officioso dell'Organismo, ai sensi di questo Regolamento.

E' riservata all'Organismo la facoltà di esaminare anche le clausole standard predisposte da professionisti o associazioni di professionisti non appartenenti alla circoscrizione territoriale di competenza della Camera di Commercio, qualora tali clausole siano ampiamente diffuse ed utilizzate nei rapporti con i consumatori residenti nella circoscrizione territoriale di competenza della Camera di Commercio.



TITOLO III SERVIZIO DI VERIFICA SULLA PRESENZA DI CLAUSOLE INIQUE

Art. 7 - Campo di applicazione

Oggetto della verifica è l'insieme delle clausole contrattuali contenute nell'ambito di regolamentazioni predisposte da professionisti o associazioni di professionisti, per disciplinare uniformemente la generalità dei rapporti con i consumatori, in relazione alla cessione di un bene o alla prestazione di un servizio.

Costituiscono, altresì, oggetto del servizio le condizioni generali di contratto volte a disciplinare i rapporti tra i professionisti.

Art. 8 - Iniziativa

Le funzioni di controllo sulla presenza di clausole inique nei contratti sono esercitate:

- a) d'ufficio, a seguito di Deliberazione della Giunta della Camera di Commercio Chieti Pescara;
- b) su istanza degli enti di cui all'art. 37, comma 1, del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206;
- c) su istanza di chiunque abbia un interesse diretto, immediato e attuale.

DEL PROCEDIMENTO D'UFFICIO

Art. 9 - Inizio del Procedimento

La Giunta camerale, su indicazione dell'Organismo Tecnico di Consulenza, può valutare l'opportunità di procedere d'ufficio, in relazione a possibili casi di condizioni contrattuali inique.

In tale caso, con propria deliberazione, pubblicata sulla home_page del sito web camerale, dà avviso dell'inizio del procedimento di verifica.

L'avviso di inizio del procedimento di verifica deve essere comunque comunicato personalmente, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento o tramite PEC:

- a) ai professionisti o all'associazione di professionisti che fa uso o intende fare uso delle condizioni di contratto oggetto del procedimento, con l'invito a depositare, entro 45 giorni, presso l'ufficio competente, copia dei formulari contrattuali adottati, eventualmente integrati da memorie scritte;
- b) alle associazioni o organizzazioni dei consumatori individuate o facilmente individuabili quali portatrici di un interesse diretto, immediato ed attuale al controllo avviato, che possono, entro 45 giorni, depositare, presso l'ufficio competente, memorie scritte e documenti.

Art. 10 - Interventi

Qualunque soggetto, portatore di interessi individuali o collettivi, pubblici o privati, che abbia un interesse, ha facoltà di intervenire nel procedimento avviato, presentando motivata richiesta di intervento all'ufficio competente, entro 45 giorni dalla pubblicazione, sulla home_page del sito web camerale, dell'avviso di inizio del procedimento.

Art. 11 - Procedimento dinanzi all'Organismo ed emissione del Parere

Scaduti i termini di cui agli articoli precedenti, l'Organismo Tecnico di Consulenza, valutati gli elementi di fatto e di diritto acquisiti all'istruttoria dall'ufficio competente, esprime un parere sui formulari contrattuali sottoposti al proprio esame, in riferimento alla presenza o meno di possibili clausole inique.



Prima di esprimere il proprio parere, l'Organismo può richiedere agli interessati ulteriori dati o elementi integrativi.

Nel caso in cui l'Organismo ravvisi l'insussistenza di elementi di iniquità, la Giunta camerale, con proprio atto, recepisce il parere dell'Organismo e dichiara l'avvenuta chiusura del procedimento.

Nel caso, invece, in cui l'Organismo riscontri, nei formulari contrattuali, elementi di iniquità, indica, nel proprio parere, le clausole contrattuali ritenute inique ed inserisce, nel medesimo parere, proposte di modifica e di riformulazione delle clausole stesse.

La Giunta camerale, con propria deliberazione, comunicata dalla Segreteria agli interessati, recepisce il parere dell'Organismo ed invita il professionista o l'associazione di professionisti a modificare, eliminare o sostituire le clausole ritenute inique.

Qualora il professionista o l'associazione di professionisti non ottemperi all'invito della Giunta camerale, il Dirigente dell'Area di Regolazione e Tutela del Mercato, ai sensi dell'art. 37 - comma 1 - del D.Lgs. 6 settembre 2005 n. 206, trasmette il parere dell'Organismo alle associazioni rappresentative dei consumatori e/o alle associazioni rappresentative dei professionisti, affinché possano valutare l'opportunità di convenire in giudizio il professionista o l'associazione di professionisti che utilizzano i formulari affetti da iniquità e richiedere al giudice competente che inibisca l'uso delle relative condizioni.

Il parere dell'Organismo Tecnico di Consulenza deve essere espresso entro 90 giorni dalla pubblicazione sulla home_page del sito web camerale dell'avviso di inizio del procedimento. Detto termine può essere prorogato di ulteriori 90 giorni per giustificate esigenze istruttorie.

La conclusione della procedura di controllo è comunicata dalla Segreteria a tutti i soggetti intervenuti nel procedimento.

DEL PROCEDIMENTO SU ISTANZA DI PARTE

Art. 12 - Inizio del procedimento su istanza di parte

Indipendentemente dall'ipotesi prevista dall'art. 9 del regolamento, le associazioni dei consumatori e gli enti professionali di cui all'art. 37 del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, nonché chiunque abbia un interesse, può presentare presso l'ufficio competente un'istanza di verifica sull'iniquità di determinate condizioni contrattuali.

L'istanza deve contenere;

- a) l'indicazione del nome, cognome, denominazione o ragione sociale, residenza, domicilio o sede del soggetto richiedente e del suo eventuale rappresentante;
- b) l'indicazione del domicilio eletto per la ricezione degli atti concernenti il procedimento eventualmente instaurato a seguito della segnalazione;
- c) l'indicazione degli elementi necessari all'identificazione del professionista o dell'associazione di professionisti che usa o intende fare uso delle condizioni contrattuali oggetto della segnalazione;
- d) copia delle condizioni contrattuali di cui si chiede l'esame.

La Segreteria procede all'acquisizione di tutti gli elementi che ritiene utili per l'istruzione del procedimento e, previa sommaria valutazione, trasmette gli atti all'esame dell'Organismo.

Art. 13 - Presentazione di memorie

Ricevuta l'istanza di cui all'articolo precedente, la Segreteria ne trasmette copia al professionista o all'associazione di professionisti individuati nell'istanza, con l'invito a presentare proprie memorie.



Art. 14 - Procedimento dinanzi all'Organismo ed emissione del Parere

L'Organismo Tecnico di Consulenza, valutati gli elementi di fatto e diritto acquisiti all'istruttoria dall'ufficio competente, esprime un parere sui formulari contrattuali sottoposti al proprio esame, in riferimento alla presenza o meno di clausole inique.

Prima di esprimere il proprio parere, l'Organismo può richiedere agli interessati ulteriori dati o elementi integrativi.

Nel caso in cui l'Organismo ravvisi l'insussistenza di elementi di iniquità, il Dirigente competente, con proprio atto, recepisce il parere dell'Organismo e dichiara l'avvenuta chiusura del procedimento.

La Segreteria comunica, altresì, la chiusura del procedimento a tutti i soggetti intervenuti, qualora il professionista e/o l'associazione di professionisti che hanno predisposto le condizioni contrattuali, comunichino, prima della chiusura della fase istruttoria, di avere modificato, sostituito o eliminato le condizioni contrattuali inique.

Nel caso, invece, in cui l'Organismo riscontri nei formulari contrattuali elementi di iniquità, indica, nel proprio parere, le clausole contrattuali ritenute inique ed inserisce, nel medesimo parere, proposte di modifica e di riformulazione delle clausole stesse.

Il Dirigente competente, con proprio atto, comunicato dalla Segreteria agli interessati, recepisce il parere dell'Organismo ed invita il professionista o l'associazione di professionisti a modificare, eliminare o sostituire le clausole ritenute inique.

Qualora il professionista o l'associazione di professionisti non ottemperi all'invito del Dirigente, questi, ai sensi dell'art. 37 - comma 1 - del D.Lgs. 6 settembre 2005 n. 206, trasmette il parere alle associazioni rappresentative dei consumatori e/o alle associazioni rappresentative dei professionisti, affinché possano valutare l'opportunità di convenire in giudizio il professionista o l'associazione di professionisti che utilizzano i formulari affetti da iniquità e richiedere al giudice competente che inibisca l'uso delle relative condizioni.

Il parere dell'Organismo Tecnico di Consulenza deve essere espresso entro 90 giorni dalla pubblicazione sulla home_page del sito web camerale dell'avviso di inizio del procedimento. Detto termine può essere prorogato di ulteriori 90 giorni per giustificate esigenze istruttorie.

La conclusione della procedura di controllo è comunicata dalla Segreteria a tutti i soggetti intervenuti nel procedimento.

DELLA TUTELA INDIVIDUALE DEL CONSUMATORE

Art. 15 - Azione individuale

Il singolo consumatore che abbia concluso un contratto contenente clausole inique ai sensi dell'art. 33 e seguenti del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, può far valere in giudizio la nullità di tali clausole.

La nullità può essere rilevata d'ufficio dal giudice.

Art. 16 - Servizio di Conciliazione/Mediazione

Il singolo consumatore, indipendentemente da un'eventuale successiva proposizione dell'azione giudiziale, può anche rivolgersi all'Organismo di Mediazione della Camera di Commercio per esperire un tentativo di conciliazione con la controparte.

La mediazione è una definizione amichevole della controversia e consiste in un accordo formulato dai "conciliatori" e rimesso all'accettazione delle parti.



TITOLO IV PREDISPOSIZIONE E PROMOZIONE DI CONTRATTI-TIPO

Art. 17 - Predisposizione di modelli contrattuali

La Camera di Commercio-predisporre e promuove contratti-tipo (modelli contrattuali) tra imprese, loro associazioni e associazioni di tutela degli interessi dei consumatori. Tale attività ha lo scopo di migliorare la produzione contrattuale e di riequilibrare le posizioni giuridiche delle parti, contribuendo ad una maggiore trasparenza ed equità negli scambi commerciali e, in definitiva, ad una più elevata efficienza del sistema economico locale.

L'Organismo Tecnico di Consulenza procede alla individuazione dei settori nei quali è prioritario intervenire, sulla base di segnalazioni e istanze provenienti dalle associazioni professionali e di categoria e dalle associazioni dei consumatori.

Qualora decida di procedere alla formulazione di modelli contrattuali, l'Organismo potrà essere supportato da consulenti tecnici esterni, da uno o più rappresentanti delle associazioni di professionisti e di categoria interessate e da uno o più rappresentanti delle associazioni dei consumatori, indicati dalla Giunta camerale.

Art. 18 - Concertazione e adozione di modelli contrattuali

I contratti-tipo, una volta predisposti dall'Organismo Tecnico di Consulenza, sono sottoposti alle associazioni professionali e di categoria interessate ed alle associazioni dei consumatori, le quali possono proporre modifiche o integrazioni adeguatamente motivate, per giungere ad una redazione concertata con tutte le parti in causa.

Ultimata la fase della concertazione di cui al comma precedente, i modelli contrattuali sono approvati dall' Organismo e successivamente proposti alla Camera di Commercio per l'adozione finale, effettuata con deliberazione della Giunta camerale.

Art. 19 - Il marchio di garanzia a tutela dei consumatori

La Camera di Commercio può provvedere a registrare un marchio di garanzia. Il marchio viene concesso in uso non esclusivo ai professionisti che utilizzino, nei loro rapporti con i consumatori, contratti privi di clausole inique e rispondenti ai requisiti di correttezza, trasparenza ed equità.

La concessione del marchio di garanzia viene disposta con determinazione del Dirigente dell'Area di Regolazione e Tutela del Mercato, previa acquisizione del parere favorevole dell'Organismo Tecnico di Consulenza e sentite, se del caso, le associazioni dei consumatori e quelle di categoria coinvolte.

L'istanza per la concessione del marchio di garanzia deve essere presentata in carta libera e deve riportare in allegato i moduli contrattuali da esaminare.

Il marchio di garanzia potrà essere utilizzato nei limiti ed alle condizioni previste dall'atto di concessione.

La Camera di Commercio tiene un registro pubblico dei concessionari del marchio di garanzia dove viene annotata ogni informazione utile alla gestione dello stesso.

Art. 20 - Revoca della concessione

La concessione viene revocata con Determinazione del Dirigente dell'Area di Regolazione e Tutela del Mercato qualora il concessionario non rispetti le obbligazioni assunte con la sottoscrizione dell'atto di concessione ed i più generali obblighi di correttezza, trasparenza ed equità nei rapporti con i consumatori.



Art. 21 – Banca dati

E' istituita una banca dati nella quale sono raccolti i pareri dell'Organismo Tecnico di Consulenza, le modifiche proposte, le intese promosse e i contratti-tipo predisposti; ogni altro dato rilevante che si riterrà di archiviare.

La banca dati è costituita e resa disponibile al pubblico nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela della riservatezza e trattamento dei dati personali.

La banca dati è resa pubblica attraverso il sito internet della Camera e ha l'obiettivo di diffondere l'informazione economica e giuridica sulla disciplina del mercato, con funzione di prevenzione delle pratiche estorsive nei confronti del medesimo.

Art. 22 – Trattamento dei dati

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., nonché degli articoli n. 13 e n. 28 del Regolamento Europeo 2016/679, i dati e la documentazione forniti saranno trattati esclusivamente per l'esame delle istanze, secondo le modalità previste dalle leggi vigenti.

Titolare del trattamento è la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura Chieti Pescara con sede legale in Chieti, Piazza G. B. Vico n. 3, PEC: cciaa@pec.chpe.camcom.it .

Dati di contatto del Responsabile per la Protezione dei Dati (DPO) Dott. Giuseppe Del Medico: e-mail: rpd-privacy@chpe.camcom.it .

Responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente dell'Area di Regolazione e Tutela del Mercato.

I dati verranno conservati fino al termine della procedura relativa al presente regolamento e, comunque, non oltre 5 anni. E' facoltà degli interessati esercitare i diritti previsti all'art. 7 del codice in materia di protezione dei dati personali.

I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettifica.

Ai sensi dell'articolo 7 si ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento.

Art. 23 – Norme di riferimento

Per tutto quanto non contemplato nel presente Regolamento, valgono le disposizioni nazionali e comunitarie in materia